

STATUTO GIOVENTU' NAZIONALE

SEZIONE I : FINALITA', EMBLEMA E NORME DI ADESIONE

ARTICOLO 1 (Finalità, patto federativo, emblema, e sede)

"GIOVENTU' NAZIONALE" (G.N.) è l'organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità dell'associazione partitica Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale.

"GIOVENTU' NAZIONALE", dal momento della sua costituzione, è federata a Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale.

In virtù del patto federativo, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, deve concedere nella propria Assemblea il previo nulla-osta alle modifiche statutarie di "GIOVENTU' NAZIONALE".

A tal fine, "GIOVENTU' NAZIONALE" si impegna a diffondere nelle nuove generazioni il sentimento dell'identità nazionale in coerente adesione ai valori spirituali e tradizionali del popolo italiano, e in aderenza al patrimonio storico valoriale della destra italiana

L'emblema di "GIOVENTU' NAZIONALE" è un avambraccio la cui mano stringe un drappo tricolore.

La sede di Gioventù Nazionale è sita a Roma.

ARTICOLO 2 (Limiti di età e durata cariche)

Possono essere iscritti a Gioventù Nazionale tutti i giovani compresi tra i 14 e i 32 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso, che non siano iscritti a partiti politici diversi da Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. Possono rinnovare l'iscrizione oltre il trentaduesimo anno d'età, ma non oltre il trentacinquesimo anno d'età, ai fini del mantenimento della carica i Membri eletti o nominati, dal Presidente Nazionale, fino alla fine del mandato o comunque fino a nuove elezioni.

SEZIONE II

GLI ORGANI POLITICI E ORGANIZZATIVI

ARTICOLO 3 (I Circoli)

L'unità fondamentale di Gioventù Nazionale è il Circolo, composto da almeno 10 iscritti riuniti in ambito territoriale comunale, di frazione di comuni o di comuni riuniti. La domanda di costituzione del Circolo, con l'indicazione del territorio di copertura, deve essere indirizzata al Presidente Provinciale di G.N. o al suo facente funzioni per ottenerne il riconoscimento e la nomina del Presidente. Il Presidente Provinciale è tenuto a riconoscere l'operatività del Circolo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, può proporre un diverso dimensionamento territoriale, e può respingerla solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. In caso d'inerzia, il Presidente Regionale di G.N. sollecita formalmente per iscritto il Presidente Provinciale di G.N. e, in caso di ulteriore inerzia, decorsi inutilmente altri 10 giorni, provvede in via sostitutiva segnalando l'inadempienza al Presidente Nazionale. Ogni ulteriore controversia in tema di costituzione dei Circoli sarà demandata all'Ufficio di Presidenza.

La ratifica del riconoscimento del circolo preesistente avviene annualmente al 30 marzo, mediante verifica del numero di iscritti che deve essere almeno pari a 10.

ARTICOLO 4 (Federazione Provinciale)

Il Presidente Provinciale, di G.N fa parte, con diritto di voto, del Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia a norma dello Statuto di F.D.I. Egli può essere invitato, senza diritto di voto, al direttivo regionale di Fratelli d'Italia. Il Presidente Provinciale di G.N. è eletto almeno ogni 5 anni dal congresso provinciale, nel quale hanno diritto di voto tutti gli iscritti di G.N. della provincia che

procede a congresso. Il 60% degli iscritti di una federazione provinciale può richiedere formalmente all'Ufficio di Presidenza le dimissioni del Presidente Provinciale e la celebrazione del congresso provinciale. Il Presidente Provinciale presiede le riunioni di un direttivo provinciale composto da non più 10 membri e non meno di 4 membri, escluso il Presidente Provinciale, eletti nel Congresso provinciale, tra i quali obbligatoriamente il Presidente Provinciale di Azione Universitaria, nel caso di territori con presenza di Atenei o facoltà distaccate, e il responsabile provinciale di Azione Studentesca. Il direttivo provinciale è composto da un numero dispari di componenti. Partecipano inoltre al direttivo provinciale, senza diritto di voto, i Dirigenti Nazionali, i membri dell'Esecutivo Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza residenti nella provincia. Il Presidente Provinciale ha la facoltà di nominare un Vicepresidente Provinciale tra i membri eletti in direttivo provinciale. Il Presidente Provinciale, nell'ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha potere esecutivo, autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria competenza. Il Presidente Provinciale raccoglie per conto del Segretario Amministrativo Nazionale le richieste di tesseramento annuale, gestendo e suddividendo le iscrizioni tra i circoli secondo il regolamento del tesseramento e le relative circolari attuative. Il Presidente Provinciale può, con motivazione scritta, negare la ratifica dell'adesione di un iscritto nei casi in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal caso, curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso sulle quali, in seguito, deciderà l'Ufficio di Presidenza. Nelle federazioni provinciali dove non si è ancora svolto il congresso locale, il Presidente Nazionale nomina un facente funzioni che rimane in carica fino alla celebrazione del congresso provinciale. Il facente funzioni svolge ed esegue, con gli stessi diritti e doveri, le stesse funzioni, pro tempore, del Presidente Provinciale.

ARTICOLO 5 (federazione di città metropolitana)

Nelle aree metropolitane, il Presidente Nazionale può costituire, su proposta dell'Esecutivo Nazionale e informato il Presidente Regionale competente, le federazioni di città metropolitana. Nelle aree metropolitane suddette, la federazione di città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo, mentre la federazione provinciale sul territorio residuo della provincia. Le federazioni delle città metropolitane sono guidate dal Presidente Cittadino eletto a congresso cittadino o, fino a congresso, dal facente funzioni nominato dal Presidente Nazionale. Alle federazioni di città metropolitana si applica analogamente la disciplina organizzativa e di funzionamento delle federazioni provinciali.

ARTICOLO 6 (I Presidenti Regionali)

Il Presidente Regionale ha funzione di collegamento, coordinamento e di verifica dell'attuazione degli indirizzi politici determinati dalla Presidenza Nazionale sul territorio regionale. Il Presidente Regionale riferisce in tal senso all'Assemblea Nazionale di G.N. Il Presidente Regionale di G.N fa parte del Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia con diritto di voto a norma dello Statuto di F.D.I. Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea regionale, costituita dai Presidenti Provinciali, dai Dirigenti Nazionali dai membri dell'Esecutivo Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza iscritti nella regione, dai Presidenti Provinciali di Azione Universitaria, dai responsabili provinciali di Azione Studentesca e dal Presidente Regionale di Gioventù Nazionale uscente. Il voto in assemblea regionale per l'elezione del presidente regionale è nominale e personale. Il voto dei Presidenti o dei facenti funzioni è calcolato secondo le regole del "voto ponderato" in rapporto al numero degli abitanti della provincia rappresentata e al numero degli iscritti a G.N. ratificati a seguito dell'ultimo tesseramento valido effettuato. L'Ufficio di Presidenza comunicherà al Presidente del congresso regionale, precedentemente designato, i valori calcolati del voto ponderato. L'Esecutivo Nazionale può deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto la costituzione di più Presidenti

Regionali tra più province, facenti parte della stessa regione, al fine di soddisfare esigenze particolari di ordine organizzativo. Il Presidente Regionale presiede le riunioni di un direttivo regionale composto dai Presidenti Provinciali o facenti funzioni e da non più di 5 e non meno di 3 membri nominati dal Presidente Regionale, previo assenso del Presidente Nazionale, il quale dovrà garantire sempre numero dispari. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Dirigenti Nazionali, i membri dell'Esecutivo Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza iscritti nella regione. Il Presidente Regionale ha la facoltà di nominare un Vicepresidente Regionale tra i membri del direttivo regionale. Nelle federazioni regionali dove non si è svolto il congresso, il Presidente Nazionale ha la facoltà di nominare un facente funzioni regionale che rimane in carica fino alla celebrazione del nuovo congresso regionale. Il facente funzioni svolge ed esegue, con gli stessi diritti e doveri, le stesse funzioni, protempore, del Presidente Regionale.

ARTICOLO 7 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è l'organo che elabora gli indirizzi politici generali. È costituita da minimo 15 e massimo 30 membri eletti che restano in carica 5 anni o fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, dai membri dell'Esecutivo Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza e da non più di 10 membri nominati dal Presidente Nazionale. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente della Direzione Nazionale eletto a Congresso. In caso di decadenza, il suo sostituto è nominato a maggioranza dai membri della Direzione Nazionale. Il Presidente della Direzione Nazionale ha la facoltà di articolare la Direzione Nazionale al suo interno in Laboratori che corrispondono ad unità organizzative o ad aree progettuali e di intervento politico, culturale e sociale. Un Laboratorio può, al fine di meglio approfondire e diffondere le strategie e le tematiche che gli sono proprie, promuovere, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, la convocazione di un'assemblea tematica aperta a tutti i dirigenti e i militanti impegnati nel campo specifico in questione e alle eventuali associazioni esterne a Gioventù Nazionale. I membri della direzione nazionale di G.N., come normato dallo Statuto di F.D.I., fanno parte dei direttivi provinciali di Fratelli d'Italia dei territori di appartenenza, senza diritto di voto. È prevista la decadenza da membro della direzione nazionale a seguito di tre assenze consecutive non giustificate. Le posizioni che si rendessero vacanti, fino al successivo Congresso, sono ricoperte mediante nomina dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente Nazionale.

ARTICOLO 8 (Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale è l'organo che determina gli indirizzi politici generali ed elabora le campagne nazionali. È convocato dal Presidente Nazionale ed è composto da minimo 10 e massimo 20 membri eletti che restano in carica 5 anni o fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, dai membri dell'Ufficio di Presidenza e da non più di 4 membri nominati dal Presidente Nazionale. L'Esecutivo Nazionale esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto. I membri dell'Esecutivo Nazionale, se iscritti, fanno parte con diritto di voto dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia come normato dallo statuto di F.D.I., nonché del Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia e possono essere invitati, senza diritto di voto, al coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. È prevista la decadenza da membro dell'Esecutivo Nazionale a seguito di tre assenze consecutive non giustificate. Le posizioni che si rendessero vacanti, fino a nuovo Congresso, sono ricoperte mediante nomina dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente Nazionale.



ARTICOLO 9 (Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è il massimo organo rappresentativo e deliberativo di Gioventù Nazionale, coadiuva il Presidente Nazionale nell'opera di conduzione del movimento giovanile. È composto dal Presidente Nazionale, da massimo tre vicepresidenti nazionali e dal portavoce nazionale, eletti che restano in carica 5 anni e comunque fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale. Come normato dallo statuto di F.D.I., i componenti dell'Ufficio di Presidenza di G.N., se iscritti a F.D.I., fanno parte, con diritto di voto, della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, fanno parte, con diritto di voto, dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia e fanno parte, con diritto di voto, del coordinamento regionale e provinciale di Fratelli d'Italia del proprio territorio di appartenenza. Partecipano all'Ufficio di Presidenza di G.N., se invitati dal Presidente Nazionale di G.N., al fine di relazionare l'attività politica svolta, il Presidente Nazionale di Azione Universitaria, il Presidente Nazionale di Azione Studentesca e il Segretario Internazionale.

ARTICOLO 10 (Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è l'organo plenario di Gioventù Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale. Discute ed esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione. Sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale: il Presidente Nazionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i membri dell'Esecutivo Nazionale, i membri della Direzione Nazionale, i Presidenti Regionali, i Presidenti Provinciali, il Presidente Nazionale di Azione Universitaria, il Presidente Nazionale di Azione Studentesca, il Segretario Internazionale e da non più di 25 membri nominati dal Presidente Nazionale.

ARTICOLO 11 (Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale rappresenta in ogni sede, politicamente, le finalità e gli interessi di G.N. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, l'Esecutivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale. Nomina i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale e il segretario amministrativo nazionale, nei limiti previsti dagli articoli 6,7,8,10 E 12 del presente Statuto. Nomina i facenti funzioni di Presidenti Regionali e Provinciali, come guida temporanea delle federazioni provinciali e regionali fino alla celebrazione dei congressi. Ratifica l'elezione, e può disporre con provvedimento motivato, il commissariamento di tutti gli eletti a congresso o la revoca e nuova nomina dei facenti funzioni. Come normato dallo Statuto di F.D.I., il Presidente Nazionale, se iscritto, è membro di diritto e con diritto di voto della Direzione Nazionale di F.D.I., dell'Assemblea Nazionale di F.D.I., dell'Esecutivo Nazionale di F.D.I. e del Coordinamento Politico di F.D.I. Il Presidente Nazionale di G.N. fa parte, con diritto di voto, del coordinamento regionale e del coordinamento provinciale di F.D.I. del proprio territorio di appartenenza. Il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale è eletto e resta in carica 5 anni o fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale. Può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia che, in sua sostituzione, fino al nuovo Congresso nominerà un commissario. Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia dai tre quarti dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 12 (Segretario Amministrativo Nazionale)

Il Segretario Amministrativo Nazionale ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa dell'associazione. Supporta e coordina l'attività del Presidente Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza e di tutto il movimento giovanile sul territorio nazionale, occupandosi della gestione logistico-organizzativa. Il Segretario Amministrativo Nazionale risponde del suo operato al Presidente Nazionale e all'Ufficio di Presidenza ed è responsabile dell'Amministrazione di G.N. Il Segretario Amministrativo Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di

Presidenza, dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Il Segretario Amministrativo Nazionale cura l'agenda del Presidente Nazionale e le incombenze riguardanti le nomine, le circolari e le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza, dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile della gestione del tesseramento e coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella predisposizione del regolamento del tesseramento. Il Segretario Amministrativo Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale, informato l'Ufficio di Presidenza. La carica di Segretario Amministrativo Nazionale è incompatibile con altre cariche associative.

ARTICOLO 13 (Segretario Internazionale)

Il Segretario Internazionale coadiuva il Presidente Nazionale nella gestione delle relazioni internazionali di Gioventù Nazionale. Il Segretario Internazionale non prende decisioni politiche a nome di Gioventù Nazionale senza l'autorizzazione del Presidente Nazionale. Qualunque iscritto a G.N. che abbia già maturato esperienze di relazioni internazionali verificabili, e che sia come minimo in possesso di un attestato di livello B2 che certifichi la conoscenza della lingua inglese, può candidarsi a ricoprire il ruolo di Segretario Internazionale. Il Segretario Internazionale partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza su espresso invito del Presidente Nazionale qualora ve ne sia la necessità per riferire del lavoro svolto. Il Segretario Internazionale partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale e della Direzione Nazionale senza diritto di voto ed è membro dell'Assemblea Nazionale. Il Segretario Internazionale è eletto dalla maggioranza dei presenti dell'Assemblea Nazionale di Gioventù Nazionale.

ARTICOLO 14 (Congresso nazionale)

Al Congresso Nazionale compete l'elezione del Presidente nazionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza e dei componenti l'Esecutivo Nazionale e la Direzione Nazionale che non siano componenti di diritto o di nomina presidenziale.

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto i membri di diritto dell'Assemblea Nazionale e i delegati nominati dai congressi provinciali.

Il Congresso Nazionale è presieduto da persona designata dal Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia. Al presidente del Congresso Nazionale compete la direzione dei lavori, la calendarizzazione di interventi e mozioni, la verifica delle operazioni di voto.

Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni 5 anni per il rinnovo degli organi elettivi.

Il regolamento di funzionamento del Congresso Nazionale è approvato dall'Esecutivo Nazionale.

SEZIONE III

Strutture federali

ARTICOLO 15 (Azione Universitaria)

Gli aderenti a Gioventù Nazionale iscritti all'università che intendono dedicarsi prevalentemente alla politica universitaria, prendono parte ai Circoli di Ateneo di Azione Universitaria, costituiti in caso di almeno 5 aderenti, uniche strutture riconosciute da G.N. come deputate a svolgere per suo conto attività politica all'interno dell'Università. Il Presidente del circolo di Ateneo fa parte di diritto del Direttivo Provinciale di G.N., ed è scelto tra gli aderenti al Circolo o dal Presidente Provinciale di A.U., laddove fossero presenti più atenei nello stesso territorio provinciale. Il Coordinamento Nazionale di A.U., composto in numero dispari da un minimo di 5 e un massimo di 15 membri fra cui il presidente nazionale di A.U., è eletto, insieme al Presidente, dal congresso degli iscritti ai circoli

di A.U. Il congresso degli iscritti dei circoli di A.U. è convocato almeno ogni 3 anni dal coordinamento nazionale di A.U. Può essere eletto nel coordinamento nazionale chi, tra gli iscritti di Gioventù Nazionale, è al momento dell'elezione iscritto all'università o ha già ricoperto funzioni di coordinamento, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale di Azione Universitaria può essere commissariato dal suo incarico dal Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, in accordo con il Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia, per gravi motivi, qualora non siano rispettati i regolamenti interni di Azione Universitaria e gli statuti di Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia. In caso di decadenza, commissariamento o dimissioni del presidente di A.U., il coordinamento nazionale nomina, previo nulla osta dell'Ufficio di Presidenza di Gioventù Nazionale, un Coordinatore Nazionale tra gli iscritti di A.U., definendo obiettivi specifici da raggiungere e una durata del mandato compresa tra i 6 e i 12 mesi, al termine del quale viene convocato il congresso degli iscritti ai circoli di A.U..

Transitoriamente, per un periodo non superiore a 12 mesi Azione Universitaria verrà gestita collegialmente da un ufficio di reggenza costituito da 5 membri di cui un coordinatore nominati al momento della costituzione. L'ufficio di reggenza ha il compito di adottare, previo nulla osta dell'Ufficio di Presidenza di Gioventù Nazionale, un proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento e il regolamento del congresso degli iscritti dei circoli di A.U., nonché di traghettare a Congresso Azione Universitaria previa campagna di promozione, adesione e strutturazione in circoli di ateneo.

ARTICOLO 16 (Azione Studentesca)

Gli studenti delle scuole superiori iscritti a Gioventù Nazionale si costituiscono in appositi Circoli d'istituto di Azione Studentesca, uniche strutture di G.N. deputate a svolgere per proprio conto attività all'interno delle scuole superiori.

I responsabili d'istituto di A.S. delle scuole superiori di una stessa provincia si riuniscono per coordinare l'attività studentesca e nominano un responsabile provinciale di A.S. che verrà ratificato dal Presidente Nazionale di Azione Studentesca. In caso di gravi conflitti tra il Presidente Provinciale di G.N e il responsabile provinciale di A.S. decide il Presidente di Gioventù Nazionale, sentito il parere del Presidente Nazionale di A.S.

Il Presidente Nazionale di A.S. è nominato dal Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale e può essere revocato dal Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale, in accordo con il Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia, per gravi motivi, qualora non siano rispettati i regolamenti interni di Azione studentesca e gli statuti di Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia. Può essere nominato Presidente Nazionale, tra gli iscritti di Gioventù Nazionale, anche chi non è più iscritto alle scuole superiori, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il Presidente di Azione Studentesca può proporre all'Ufficio di Presidenza di Gioventù Nazionale, per l'approvazione, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento interno

ARTICOLO 17 (Costituzione di associazioni parallele o di area)

L'Esecutivo Nazionale può proporre la costituzione o la federazione con associazioni parallele o di area al fine di creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di autonomia amministrativa e le relazioni istituzionali con Gioventù Nazionale. L'Ufficio di Presidenza può accogliere o rigettare la proposta dell'Esecutivo Nazionale fornendo valide motivazioni.

SEZIONE IV REGOLAMENTO DI GARANZIA

ARTICOLO 18 (Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia è composta da 3 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza che non rivestano incarichi associativi, di partito o elettivi. Qualunque iscritto a G.N. può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di Garanzia quando ritenga violata una norma del presente statuto o identifichi un comportamento grave che leda l'immagine interna e pubblica di Gioventù Nazionale e/o di Fratelli d'Italia. Le istanze disciplinari devono essere presentate alla Commissione di Garanzia mezzo PEC all'indirizzo di posta dedicata, pena l'improcedibilità, la quale ha il compito di informare l'accusato che, entro ulteriori 10 giorni, ha il diritto di inviare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Garanzia. La Commissione di Garanzia esprime il grado di giudizio entro e non oltre 50 giorni, salvo rinvii motivati o sospensioni di rito. La C.G. è competente, in un'unica istanza, per le azioni disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti di Gioventù Nazionale.

ARTICOLO 19 (Provvedimenti disciplinari)

La Commissione di Garanzia può applicare i seguenti provvedimenti:

- Richiamo formale scritto
- Revoca di qualsiasi carica di ogni livello.
- Sospensione fino a un massimo di un anno
- Espulsione

La Commissione di Garanzia è inoltre l'organo competente per l'eventuale riammissione di un iscritto espulso all'interno del movimento.

SEZIONE V INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

ARTICOLO 20

Un iscritto non può ricoprire più incarichi all'interno dell'associazione, salvo nulla osta dell'Ufficio di Presidenza.

SEZIONE VI PATRIMONIO E RENDICONTO

ARTICOLO 21 (Risorse)

Gioventù Nazionale non ha fini di lucro e trae il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote di iscrizione e contributi degli iscritti;
- erogazioni di Fratelli d'Italia;
- contributi volontari da persone fisiche e persone giuridiche;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, attivate solo in via occasionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.



ARTICOLO 22 (Rendiconto)

Il Segretario Amministrativo predispone con cadenza annuale il Rendiconto consuntivo delle entrate e uscite dell'anno precedente, sottoponendolo all'approvazione della Direzione Nazionale.

SEZIONE VII
SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 23

Gioventù Nazionale può essere sciolta per sopravvenuta impossibilità di perseguire le proprie finalità istitutive.

La proposta di scioglimento è formulata dal Presidente Nazionale e discussa dall'Assemblea Nazionale che deve approvarla a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il Presidente Nazionale assumerà l'incarico di liquidatore.

Gli eventuali residui attivi, beni ed eventuali proprietà di Gioventù Nazionale dovranno essere trasferiti ad altro ente associativo avente le medesime finalità statutarie indicato nella deliberazione di scioglimento.

La validità ed efficacia della deliberazione di scioglimento di Gioventù Nazionale è subordinata al nulla osta dell'Assemblea di Fratelli d'Italia.

SEZIONE IX
NORME FINALI

ARTICOLO 24 (Modifiche statutarie)

Ogni modificazione del presente Statuto è discussa e deliberata a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti dell'Assemblea Nazionale e può essere effettuata previo nulla osta dell'Assemblea di Fratelli d'Italia

ARTICOLO 25 (Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

